

BANCA D'ITALIA

RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE

REQUISITI PATRIMONIALI SUL RISCHIO DI CONTROPARTE

Il presente documento fornisce un primo schema di Istruzioni di vigilanza inerenti all'applicazione del nuovo Accordo sul Capitale e delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, entrambe del 14 giugno 2006, con riferimento ai requisiti patrimoniali sul rischio di controparte e delle operazioni non regolate. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 10 novembre 2006, a: Banca d'Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, Divisione Normativa, via Milano, 53, 00184 ROMA (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo: cna.normativa@bancaditalia.it).

Documento per la consultazione

Ottobre 2006

REQUISITI PATRIMONIALI SUL RISCHIO DI CONTROPARTE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'operatività connessa con gli strumenti finanziari espone gli intermediari al rischio di subire perdite, anche rilevanti, per il rischio di credito (cd. rischio di controparte), in quanto il debitore può non adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali.

Con le presenti disposizioni, coerentemente con gli indirizzi di vigilanza espressi in sede internazionale, viene previsto l'obbligo per gli intermediari (banche, SIM, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art 107 TUB, gruppi bancari e gruppi di SIM) di rispettare requisiti patrimoniali per il rischio di controparte.

Il requisito patrimoniale individuale a fronte del rischio controparte deve essere calcolato con riferimento a determinate categorie di transazioni, indipendentemente dalla loro allocazione nel portafoglio bancario o nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Il requisito consolidato e sub-consolidato è costruito come somma dei requisiti individuali dei singoli intermediari.

I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina rientrano nell'ambito del c.d. "Primo Pilastro" (requisiti patrimoniali minimi) e costituiscono, pertanto, una prescrizione prudenziale avente carattere minimale: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente di tale tipologia di rischio.

2. Fonti normative

- Accordo internazionale denominato "*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*", pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- Direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio;
- Direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- Articoli 53, 65, 67 e 107 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
- Articoli 6, 11 e 12 del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

3. Definizioni

- “*accordo di compensazione tra prodotti differenti*” (cd. *cross-product netting*): un accordo scritto tra l’intermediario autorizzato ad utilizzare il metodo dei modelli interni di tipo EPE e una controparte, dal quale scaturisca un’obbligazione unica che comprende tutte le posizioni relative agli accordi principali bilaterali e a tutte le transazioni, relative a differenti categorie di prodotti, inclusi nell’accordo.
- “*accordo di garanzia*” (*margin agreement*): accordo contrattuale che disciplina l’obbligo di costituzione di una garanzia reale (ad esempio, deposito in contanti) da parte di una controparte nei confronti dell’altra quando l’esposizione dell’una verso l’altra supera una predefinita soglia di rilevanza. Tra le clausole dei contratti della specie che rilevano ai fini della presente disciplina si richiamano quelle relative a:
 - “*soglia di rilevanza*” (*threshold*): scarto massimo tollerato tra il valore delle posizioni in essere e il valore della garanzia; superata tale soglia la parte che ha esposizione positiva ha titolo per richiedere il versamento della garanzia;
 - “*periodo di costituzione della garanzia*” (*margin period*): tempo massimo consentito per la costituzione della garanzia una volta superata la soglia di rilevanza;
 - “*periodo di tolleranza*” (*grace period*): periodo di tempo che in base al contratto può intercorrere fra l’evento di *default* della controparte e la quantificazione dell’esposizione.
- “*altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati*”: contratti stipulati tra l’intermediario e la sua controparte diversi da quelli di novazione.
- “*contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati*”: contratti stipulati tra l’intermediario e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che con la novazione venga stabilito un unico importo netto e si dia quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti.
- “*contratti perfettamente congruenti*”: sono i contratti su cambi a termine e gli altri contratti simili nei quali vi sia corrispondenza fra il capitale di riferimento e i flussi monetari nei casi in cui le somme da ricevere o da versare diventano esigibili alla stessa scadenza e sono espresse nella medesima valuta.
- “*controparte centrale*”: il soggetto che si interpone legalmente tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun compratore.
- “*EPE*” (*Expected Positive Exposure*): tecniche di stima dell’esposizione creditizia futura di transazioni esposte al rischio di controparte come media ponderata – lungo un periodo temporale definito – dei valori attesi delle esposizioni creditizie, dove i pesi sono rappresentati dal rapporto tra la frazione del periodo temporale predefinito di pertinenza della singola esposizione attesa rispetto all’intero periodo o di tempo considerato.
- “*finanziamenti connessi con titoli*” (*margin lending*): sono crediti concessi da un intermediario in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli da parte della controparte. Non rientrano in tale categoria di operazioni i tradizionali finanziamenti garantiti da titoli.
- “*indice di cds* (es.: *iTraxx*)”: contratto derivato su crediti avente come sottostante un insieme di “*reference entity*” cui corrispondono prestabiliti valori nozionali. Il contratto prevede che l’acquirente di protezione, a fronte della corresponsione di uno *spread* creditizio contrattualmente predefinito commisurato all’intero ammontare nozionale, riceve dal venditore di protezione, al verificarsi di prestabiliti eventi creditizi, l’ammontare nozionale relativo a ciascuno dei nomi interessati da eventi creditizi contro la consegna delle relative “*underlying obligations*” (c.d. *physical delivery*). Al verificarsi di ciascun evento creditizio l’ammontare nozionale del contratto viene proporzionalmente ridotto. Il contratto termina alla scadenza contrattualmente prevista ovvero, se più recente, nell’istante di realizzazione dell’evento creditizio che colpisce l’ultima “*reference entity*”.

Tali contratti sono nella sostanza assimilabili ad un insieme di credit default swap su singole “*reference entity*” (c.d. contratti derivati *single name*) aventi medesima controparte e durata;

- “*imprese di investimento*”: le SIM italiane, le imprese di investimento dell’Unione Europea e le imprese di investimento appartenenti a Paesi diversi dall’UE soggette a norme regolamentari e prudenziali “comparabili” a quelle delle banche (fra cui, in particolare, i requisiti patrimoniali); nel concetto di “comparabile” è implicito che l’impresa di investimento (ma non necessariamente la sua controllante) sia soggetta a regolamentazione e vigilanza su base consolidata in relazione a ogni eventuale affiliata “a valle”;
- “*insieme di attività soggette a compensazione*” (*netting set*): insieme di operazioni concluse con una singola controparte, soggette ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile e per le quali la compensazione è riconosciuta ai sensi della normativa di vigilanza (cfr. sezione II, par. 5 del presente documento). Ai fini della disciplina sul rischio di controparte, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e riconosciuto ai sensi della normativa di vigilanza rappresenta uno specifico insieme di attività soggette a compensazione;
- “*insieme di attività coperte*” (*hedging set*): insieme di posizioni lunghe e corte appartenenti ad un singolo insieme di attività soggette a compensazione, per le quali la sola posizione netta rileva come valore dell’esposizione da considerare nel metodo standardizzato di cui al paragrafo 4.2;
- “*operazioni con regolamento a lungo termine*” (*long settlement transaction*): transazioni a termine nelle quali una controparte si impegna a vendere (acquistare) un titolo, una merce o una valuta estera contro la riscossione (pagamento) di contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data di regolamento contrattualmente definita come posteriore rispetto a quella prevista dalla prassi di mercato per le transazioni della medesima specie ovvero rispetto ai cinque giorni lavorativi successivi alla data di stipula dell’operazione;
- “operazioni SFT” (*securities financing transactions*): comprendono le operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito ed i finanziamenti connessi con titoli.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- a livello individuale: 1) alle banche; 2) alle SIM; 3) agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco ex art 107 TUB;
- al livello subconsolidato alle banche italiane e alle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari, diverse dalla capogruppo, che abbiano partecipazioni di controllo, o di controllo congiunto, in società bancarie, finanziarie e in società che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera *n* del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 aventi sede in uno Stato extracomunitario;
- a livello consolidato: 1) ai gruppi bancari; 2) ai gruppi di SIM; 3) alle singole banche italiane, non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in società bancarie, finanziarie e strumentali.

SEZIONE II

REQUISITI INDIVIDUALI

REQUISITO PATRIMONIALE SUL RISCHIO DI CONTROPARTE

1. Premessa

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una delle transazioni di cui al successivo paragrafo 3 risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa.

Il rischio di controparte è un caso particolare di rischio di credito, caratterizzato dal fatto che l'esposizione, a motivo della natura finanziaria del contratto stipulato fra le parti, è incerta e può variare nel tempo in funzione dell'andamento dei fattori di mercato sottostanti. Inoltre, a differenza del rischio di credito generato da un finanziamento, dove la probabilità di perdita è unilaterale in quanto essa è in capo alla banca erogante, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti, il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le controparti.

Il rischio di controparte è dunque una particolare fattispecie del rischio di credito che grava sulle transazioni di cui al paragrafo 3, le quali presentano le seguenti caratteristiche: 1) generano una esposizione pari al loro *fair value* positivo; 2) hanno un valore di mercato futuro che evolve in funzione delle variabili di mercato sottostanti; 3) generano uno scambio di contante oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro contante.

2. Determinazione del requisito patrimoniale individuale per il rischio di controparte

La presente disciplina definisce esclusivamente le regole per la quantificazione del valore a rischio, mentre il relativo requisito patrimoniale è determinato utilizzando i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di rischio di credito (metodo standardizzato oppure metodo IRB), fatto salvo quanto diversamente specificato nella presente sezione.

3. Categorie di transazioni

Il trattamento del rischio di controparte si applica alle seguenti tre categorie di transazioni:

- strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- operazioni SFT;
- operazioni con regolamento a lungo termine. Tali transazioni vanno trattate come contratti a termine.

Riquadro 1 – Compravendite non ancora regolate con regolamento a pronti

Dalla lettura delle disposizioni in materia di rischio di controparte stabilite dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE non risulta chiaro se il requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte riguardi soltanto le operazioni con regolamento a lungo termine oppure anche le restanti operazioni ancora non regolate con regolamento a pronti (vale a dire quelle con regolamento entro 5 giorni lavorativi).

Sul punto è stato posto un quesito in sede europea al gruppo CRDTG.

Le esposizioni relative a operazioni poste in essere con una controparte centrale e da questa non respinte sono fissate pari a zero qualora le esposizioni della controparte centrale nei confronti di tutti i partecipanti agli accordi siano assistite pienamente da garanzia reale su base giornaliera¹.

I derivati su crediti riconosciuti come strumenti di attenuazione del rischio di credito di attività allocate nel portafoglio bancario sono esclusi dal calcolo del rischio di controparte.

Sono esclusi dal calcolo del rischio di controparte i *credit default swap* negoziati dai venditori di protezione qualora siano assoggettati al requisito patrimoniale per il rischio di credito alla stregua delle garanzie rilasciate.

4. Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni

Per il calcolo del valore dell'esposizione ai fini del rischio di controparte sono applicabili, a seconda delle transazioni, i seguenti metodi:

- metodo del valore corrente;
- metodo standardizzato;
- metodo dei modelli interni di tipo EPE.

A tali metodi si aggiungono, per le sole operazioni SFT, le metodologie di calcolo definite nell'ambito della disciplina CRM:

- metodo semplificato;
- metodo integrale con rettifiche di vigilanza per volatilità;
- metodo integrale con stime interne delle rettifiche per volatilità;
- metodo dei modelli interni di tipo VAR.

I metodi applicabili alle diverse categorie di transazioni soggette al rischio di controparte sono riportati nella seguente tabella:

¹ Sono altresì escluse le esposizioni per cassa verso la controparte centrale derivanti da contratti derivati, operazioni di pronti contro termine, operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine, finanziamenti connessi con titoli, o altre esposizioni determinate dalla Banca d'Italia, a condizione che le esposizioni verso la controparte centrale siano pienamente assistite da garanzie reali su base giornaliera.

Categorie di esposizioni	Metodi per il calcolo del valore dell'esposizione
Derivati OTC	1. metodo del valore corrente ² 2. metodo standardizzato 3. metodo dei modelli interni di tipo EPE
Operazioni SFT	1. CRM - metodo semplificato ³ 2. CRM - metodo integrale con rettifiche di vigilanza per volatilità 3. CRM - metodo integrale con stime interne delle rettifiche per volatilità 4. CRM - metodo dei modelli interni di tipo VAR ⁴ 5. metodo dei modelli interni di tipo EPE
Operazioni con regolamento a lungo termine	1. metodo del valore corrente 2. metodo standardizzato 3. metodo dei modelli interni di tipo EPE

I metodi del valore corrente, standardizzato e dei modelli interni di tipo EPE possono essere utilizzati, a fronte della medesima categoria di transazioni, in modo combinato e in via permanente da soggetti diversi all'interno di un gruppo bancario, ma non a livello individuale dal medesimo intermediario⁵. In deroga a tale prescrizione vale quanto prescritto nell'ambito del metodo dei modelli interni di tipo EPE⁶.

Le esposizioni connesse con operazioni con regolamento a lungo termine possono essere determinate utilizzando uno qualsiasi dei metodi indicati, a prescindere da quelli utilizzati per le altre categorie di transazioni (derivati OTC e operazioni SFT)⁷.

Il valore dell'esposizione verso una data controparte è uguale alla somma delle singole esposizioni di pertinenza di ciascun "insieme di attività soggette a compensazione".

Il valore dell'esposizione verso una data controparte è calcolato tenendo conto degli eventuali effetti di attenuazione del rischio riconosciuti ai sensi della disciplina sulla CRM. Il novero delle garanzie riconosciute varia in funzione del fatto che le operazioni assistite da garanzie siano allocate nel portafoglio bancario o di negoziazione.

Nel caso di operazioni SFT⁸ rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza sono ammissibili come garanzie reali tutti gli strumenti finanziari e le merci che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. In particolare, qualora l'intermediario adotti i metodi indicati nella disciplina sulla CRM gli strumenti finanziari o merci diversi da quelli riconosciuti da detta disciplina vanno trattati come di seguito indicato ai fini della quantificazione degli aggiustamenti di volatilità:

1. nel caso del "metodo integrale con rettifiche di vigilanza per la volatilità", a tali strumenti finanziari e merci si applicano le rettifiche di vigilanza previste per i "titoli di capitale non ricompresi in indici di Borsa di Paesi OCSE";

² Nel caso di strumenti derivati OTC garantiti da garanzie reali trattati secondo il metodo del valore corrente, il valore della garanzia è determinato facendo ricorso al metodo integrale previsto nell'ambito della disciplina in materia di CRM.

³ Questo metodo è applicabile solo alle esposizioni del portafoglio bancario, escluso il caso in cui queste siano incluse in un accordo quadro di compensazione riconosciuto ai sensi della disciplina CRM.

⁴ Questo metodo è applicabile solo alle esposizioni che rientrano in accordi quadro di compensazione riconosciuti ai sensi della disciplina CRM.

⁵ Fa eccezione quanto specificamente previsto nel paragrafo 4.2 della presente sezione ("metodo standardizzato").

⁶ Cfr. par. 4.3 della presente sezione ("metodo dei modelli interni").

⁷ Per quanto riguarda le ponderazioni da utilizzare per il calcolo del requisito patrimoniale, anche gli intermediari che utilizzano l'approccio IRB possono utilizzare in via permanente le ponderazioni previste nel metodo standardizzato, a prescindere dalla significatività delle loro posizioni.

⁸ Escluse le operazioni di finanziamento connesse con titoli.

2. nel caso del “metodo integrale con stime interne delle rettifiche per volatilità” occorre stimare una specifica rettifica per volatilità per tali strumenti finanziari e merci;
3. nel caso del “metodo dei modelli interni di tipo VAR” occorre inserire nelle stime VAR tali strumenti finanziari e merci.

Nel caso di strumenti derivati finanziari OTC su merci rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza possono essere considerate come garanzie ammesse tutte le merci idonee ad essere incluse in detto portafoglio. A tali merci si applica quanto precedentemente detto per le operazioni SFT.

Riquadro 2 – Novero delle garanzie ammesse per i derivati OTC del portafoglio di negoziazione

La direttiva comunitaria non prevede esplicitamente, con riferimento al metodo del valore corrente, la possibilità di considerare come garanzie ammesse, nel caso di strumenti derivati finanziari OTC classificati nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, tutti gli strumenti finanziari e le merci idonei ad essere inclusi in detto portafoglio”. Tale possibilità è invece esplicitamente ammessa dall’Accordo sul capitale.

Sul punto è stato posto un quesito in sede europea al gruppo CRDTG.

Sono esclusi dal calcolo del rischio di controparte i contratti derivati su crediti, allocati nel portafoglio di negoziazione, stipulati con controparti esterne e connessi con identici contratti di copertura interni di posizioni del portafoglio bancario, a condizione che tali contratti esterni rispettino i requisiti previsti dalla normativa in materia di attenuazione del rischio di credito.

4.1. Il Metodo del Valore Corrente

Il metodo del valore corrente può essere utilizzato solo con riferimento alle transazioni riguardanti derivati OTC ed operazioni con regolamento a lungo termine.

Per ogni insieme di attività soggette a compensazione, l’equivalente creditizio è calcolato sommando il costo di sostituzione e l’esposizione creditizia futura (“add-on”), tenendo conto degli effetti della compensazione contrattuale secondo la seguente formula:

$$\text{Equivalente creditizio} = (CS + \text{add-on}) - C_A$$

dove:

- CS è il costo di sostituzione, da intendersi netto in presenza di accordi compensazione (cfr. infra);
- “add-on” è l’esposizione creditizia futura, da sostituirsi con l’“add-on netto” in presenza di accordi di compensazione (cfr. infra);
- C_A è il valore della garanzia corretto per tener conto della volatilità dei prezzi di mercato, calcolato secondo il metodo integrale previsto nell’ambito della disciplina CRM⁹, anche tenendo conto, se del caso, degli accordi di compensazione.

⁹ Ai fini del periodo di liquidazione nel calcolo delle rettifiche di vigilanza per volatilità ai sensi della disciplina CRM, i derivati OTC sono compresi fra le operazioni tipiche dei mercati dei capitali.

a) Costo di sostituzione

Il costo di sostituzione di ciascun contratto è dato dal suo *fair value*, se positivo. Il *fair value* è positivo se all'intermediario spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte.

b) Esposizione creditizia futura (“*add-on*”)

L'esposizione creditizia tiene conto della probabilità che in futuro il valore corrente del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria. Tale probabilità è legata alla volatilità dei fattori di mercato sottostanti nonché alla vita residua del contratto.

L'esposizione creditizia futura si determina con riferimento a tutti i contratti — con valore corrente sia positivo sia negativo — moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni.

Durata residua ¹¹	Contratti su tassi di interesse	Contratti su tassi di cambio e oro	Contratti su azioni	Contratti su metalli preziosi eccetto l'oro	Contratti su merci diverse dai metalli preziosi
Un anno o meno	0%	1%	6%	7%	10%
Da oltre un anno a cinque anni	0,5%	5%	8%	7%	12%
Oltre cinque anni	1,5%	7,5%	10%	8%	15%

Ai contratti aventi come sottostanti attività, indici o tassi che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella tabella 1 si applicano le percentuali relative ai “contratti su merci diverse dai metalli preziosi”.

Qualora gli intermediari utilizzino il “metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato” per calcolare il rischio di posizione sulle merci¹², essi possono determinare l'esposizione creditizia futura dei contratti derivati su merci utilizzando le percentuali indicate nella tabella 2, in luogo di quelle contenute nelle colonne “contratti su metalli preziosi eccetto oro” e “contratti su altre merci diversi dai metalli preziosi” della tabella 1.

¹⁰ Per i contratti con scambi multipli del capitale, le percentuali di esposizione creditizia futura devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto.

¹¹ Per i contratti che prevedono l'estinzione dell'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua è posta pari al periodo intercorrente fino alla prossima data di revisione delle condizioni. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua contrattuale di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5%.

¹² Cfr. Titolo IV, Cap. 3, Parte Prima, sez. VII (“Rischio di posizione in merci”) del documento di consultazione relativo ai “rischi di mercato”.

TABELLA 2				
Durata residua	Metalli preziosi (eccetto l'oro)	Metalli comuni	Prodotti agricoli	Altri, compresi i prodotti energetici
Un anno o meno	2%	2,5%	3%	4%
Da oltre un anno a cinque anni	5%	4%	5%	6%
Oltre cinque anni	7,5%	8%	9%	10%

L'“add-on” per i contratti derivati su crediti di tipo *total return swap* (TROR) e *credit default swap* (CDS)¹³, sia per l'acquirente che per il venditore di protezione, è determinato applicando al valore nominale una percentuale pari a:

- 5% se la *reference obligation* è da ritenersi “qualificata” ai sensi del trattamento del rischio di posizione specifico nell'ambito della disciplina sui requisiti patrimoniali sui rischi di mercato¹⁴;
- 10% negli altri casi.

Il venditore di protezione per il tramite di un CDS deve calcolare l'esposizione creditizia futura solo nel caso in cui sia presente una clausola (“close-out”) in virtù della quale il contratto è liquidato a condizioni di mercato in caso di insolvenza dell'acquirente di protezione. L'esposizione creditizia futura è considerata per un importo pari o inferiore all'ammontare dei premi non incassati.

Nel caso di contratti derivati su crediti del tipo “basket” che forniscono una protezione del tipo “*nth to default*”, l'add-on va determinato: i) ordinando le *reference obligation* in ordine decrescente di qualità creditizia partendo da quelle “non qualificate” ai sensi della disciplina sul rischio di posizione specifico; 2) prendendo in considerazione la *reference obligation* che occupa la posizione nth e considerando il fattore di ponderazione ad essa associato. Ad esempio, nel caso di contratti “*first to default*” (nth =1) il fattore di ponderazione va determinato facendo riferimento alla *reference obligation* di minore qualità presente nel basket.

L'indice di CDS deve essere scomposto in tanti CDS quante sono le singole “*reference entity*” che compongono l'indice, ciascuno di importo pari al valore di pertinenza della relativa “*reference entity*”. Ad ogni CDS si applicano le regole summenzionate.

Riquadro 3 – Trattamento dei credit spread derivatives su singoli nomi o su molteplici nomi

Benché non esplicitamente previsti dalla normativa internazionale, la Banca d'Italia intende prevedere uno specifico trattamento nel metodo del valore corrente per i contratti derivati del tipo “credit spread derivatives”, analogamente a quanto previsto nella vigente disciplina.

Trattamento dei credit spread derivatives su un singolo nome

Per quanto riguarda i credit spread derivatives (forward, future, opzioni e swap su credit spread) si applica il trattamento prudenziale dei credit default swap.

¹³ Limitatamente agli acquirenti di protezione.

¹⁴ Cfr. Titolo IV, Cap. 3, Parte Prima, sez. III (“Rischio di posizione sul portafoglio di negoziazione di vigilanza”) del documento di consultazione “rischi di mercato”.

Trattamento dei credit spread derivatives su molteplici nomi

Per quanto riguarda i credit spread derivatives scritti su molteplici nomi (es.: forward, future, option, swap su iTraxx) si applica il medesimo trattamento dei contratti derivati su indici di cds. In particolare, essi vanno scomposti in tanti CDS quante sono le “reference entity” che compongono l’indice, dopodichè a ciascun CDS si applica il trattamento previsto per i CDS single name.

Sul punto si richiama l’attenzione degli operatori.

c) Effetti della compensazione contrattuale

Nel caso di contratti di novazione, si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto anziché degli importi lordi. Pertanto il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura possono essere ottenuti tenendo conto del contratto di novazione.

Nel caso di altri accordi di compensazione, l'esposizione a fronte delle operazioni riconducibili ad un “insieme di attività soggette a compensazione” è calcolata come somma dei seguenti valori:

- 1) costo netto di sostituzione ai prezzi di mercato dei contratti, se positivo;
- 2) esposizione creditizia futura per le transazioni compensate (“add-on netto”).

$$\text{“add-on netto”} = 0,4 * \text{“add-on lordo”} + 0,6 * \text{RNL} * \text{“add-on lordo”}$$

dove RNL = rapporto netto lordo

Per il calcolo dell'esposizione creditizia futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti.

L’intermediario ha la facoltà di calcolare il rapporto RNL di cui alla precedente formula secondo una delle due modalità seguenti:

- i) calcolo separato, secondo il quale viene calcolato un RNL per ogni controparte come rapporto tra il costo di sostituzione netto complessivo di tutti gli “insiemi di attività soggette a compensazione” relativi ad una medesima controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo di tutti i contratti rientranti in ogni “insieme di attività soggette a compensazione” relativo alla stessa controparte (denominatore);
- ii) calcolo aggregato, secondo il quale viene determinato un unico RNL dato dal rapporto tra la somma, per il complesso delle controparti, dei costi di sostituzione netti relativi a ciascun “insieme di attività soggette a compensazione” (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo complessivo relativo a tutti i contratti rientranti in ogni “insieme di attività soggette a compensazione” (denominatore).

L’opzione prescelta dovrà essere applicata in via continuativa per tutte le esposizioni soggette al rischio di controparte calcolate secondo il metodo del valore corrente.

4.2. Il metodo standardizzato

Il metodo standardizzato può essere utilizzato soltanto con riferimento alle esposizioni in derivati OTC e alle operazioni con regolamento a lungo termine.

L’esposizione, al netto delle garanzie reali ricevute, è calcolata separatamente per ciascun “insieme di attività soggette a compensazione” sulla base della seguente formula:

$$\text{Esposizione} = \beta * \max(FVP - FVG ; \sum_j \left| \sum_i PRT_{ij} - \sum_l PRC_{lj} \right| * FCC_j) \quad (1)$$

dove:

FVP = *fair value* del portafoglio di transazioni ricomprese nell' "insieme di attività soggette a compensazione" al lordo delle garanzie reali;

FVG = *fair value* delle garanzie reali ascrivibili all' "insieme di attività soggette a compensazione";

i = indice che designa la singola transazione;

j = indice che designa l'"insieme di attività soggette a compensazione". A ciascun "insieme di attività soggette a compensazione" corrispondono fattori di rischio all'interno dei quali le posizioni di segno opposto possono essere compensate così da pervenire a una posizione netta;

l = indice che designa la singola garanzia reale;

PRT_{ij} = posizione di rischio della transazione i-ma rientrante nell'"insieme di attività soggette a compensazione" j-mo. Esso può essere visto come il risultato della scomposizione di ogni transazione nelle posizioni di rischio che la compongono¹⁵.

PRC_{lj} = posizione di rischio della garanzia reale l-ma rispetto all'"insieme di attività coperte j-mo". La garanzia ricevuta da una controparte ha segno positivo; la garanzia consegnata a una controparte ha segno negativo.

FCC_j = fattore di conversione creditizia regolamentare riferito all'insieme di attività coperte j-mo.

β = fattore moltiplicativo regolamentare, pari a 1,4.

Attribuzione delle transazioni alle posizioni di rischio e relativa quantificazione

Transazioni con profilo di rischio lineare

Per le transazioni caratterizzate da un profilo di rischio lineare (es.: contratti a termine, future, swap, total return swap¹⁶) che prevedono lo scambio di uno strumento (es.: titoli di debito, titoli di capitale, merci, etc.) contro contanti, la parte in contanti viene denominata "posizione in denaro", mentre lo strumento sottostante costituisce la "posizione sul sottostante". Le transazioni lineari che non prevedono lo scambio del sottostante consistono di due "posizioni in denaro" di ammontare pari all'importo contrattualmente stabilito (ancorché nozionale).

Per le transazioni con profilo lineare con sottostanti azioni (inclusi gli indici azionari) o merci¹⁷, la "posizione in denaro" viene qualificata come posizione sensibile al rischio di tasso d'interesse; per quanto riguarda la "posizione sul sottostante" essa è attribuita alle pertinenti posizioni di rischio relative alle azioni (indici azionari) o merci. Quando il regolamento è previsto in valuta estera si tiene conto della sensibilità al rischio di cambio, dando luogo a una posizione di rischio relativa al tasso di cambio.

Per le transazioni lineari che hanno uno strumento di debito come sottostante (es.: finanziamenti o titoli obbligazionari), sia la "posizione in denaro" sia la "posizione sul sottostante" vengono qualificate come posizioni sensibili al rischio di tasso d'interesse e allocate nelle rispettive posizioni di rischio. Anche in questo

¹⁵ A titolo di esempio, una transazione a termine su cambi o in euro contro valuta genera tre posizioni di rischio: una posizione in euro; una posizione su tassi di interesse in valuta estera; una posizione in valuta estera.

¹⁶ Il total return swap deve essere scomposto nella combinazione di un IRS e un derivato di credito.

¹⁷ Sono assimilati alle merci i contratti relativi all'oro e agli altri metalli preziosi.

caso, se almeno una delle due gambe è denominata in valuta estera, si tiene conto della sensibilità al rischio di cambio, indicando una posizione di rischio relativa al tasso di cambio. I contratti del tipo “*foreign exchange basis swap*”¹⁸ non danno luogo ad esposizioni con riferimento al tasso di cambio.

Per le “posizioni sul sottostante” relative a strumenti di debito e alle “posizioni in denaro” (qualunque sia la transazione che le ha generate), l’ammontare della posizione di rischio è dato dal valore contrattuale (ancorché nozionale) effettivo¹⁹, espresso in euro, moltiplicato per la *duration* modificata dello strumento di debito o della “posizione in denaro”.

Per le “posizioni sul sottostante” relative ad azioni o merci l’ammontare, espresso in euro, della posizione di rischio è pari al prodotto tra *fair value* e quantità dello strumento sottostante.

Nell’ambito del presente trattamento sono previste due eccezioni:

- le banche possono non tener conto del fattore di rischio “tasso di interesse” per le “posizioni in denaro” aventi una durata residua inferiore ad un anno;
- le transazioni senza scambio di capitale (es. *interest rate swap*) in cui i flussi di cassa che si scambiano sono denominati nella medesima valuta possono essere trattate come una singola transazione aggregata; in tal caso il trattamento previsto per la “posizione in denaro” viene applicato all’intera transazione che viene attribuita al rischio di tasso d’interesse in funzione della vita residua del contratto²⁰ e per un ammontare pari al prodotto tra il valore nozionale e la *duration* modificata complessiva netta dello strumento²¹.

L’intermediario assoggetta al metodo del valore corrente le transazioni su titoli di debito oppure le “posizioni in denaro” per i quali non sia in grado di calcolare la *duration* modificata.

Credit default swap

Le posizioni in *credit default swap* vanno attribuite alla pertinente posizione di rischio per un ammontare pari al prodotto tra il valore nozionale dello strumento di debito sottostante al contratto e la durata residua del *credit default swap*.

L’indice di CDS dovrà essere scomposto in tanti CDS quante sono le singole “*reference entity*” che compongono l’indice, ciascuno da trattare secondo quanto previsto per i CDS “*single name*”.

Riquadro 4 - Trattamento dei derivati di credito di tipo *basket*

Benché non sia esplicitamente previsto dalla normativa internazionale, nell’ambito del metodo standardizzato la Banca d’Italia intende prevedere uno specifico trattamento per i derivati su crediti del tipo “*basket*”, coerentemente con quanto previsto nell’ambito del metodo del valore corrente.

Nel caso di derivati su crediti del tipo “*basket*”, la transazione va imputata alla pertinente posizione di rischio in funzione della *reference obligation* caratterizzata dal più alto rischio specifico nel caso di “*first to default*” e, in generale, della *reference obligation* caratterizzata dal n-mo più alto rischio specifico, nel caso di derivati

¹⁸ I “*foreign exchange basis swap*” sono contratti di swap che scambiano un tasso variabile denominato in una valuta estera contro un differente tasso variabile denominato nella stessa valuta estera.

¹⁹ Il valore nominale effettivo deve tener conto di eventuali effetti leva previsti dal contratto.

²⁰ Quest’ultima va determinata come differenza fra la vita residua della “gamba fissa” e la vita residua della “gamba indicizzata”.

²¹ La *duration* modificata complessiva netta di uno swap è data dalla somma algebrica della *duration* modificata riferita alla gamba fissa e della *duration* modificata riferita alla gamba variabile.

di tipo “*nth to default*”. L’ammontare della relativa posizione di rischio è pari al prodotto fra il valore nozionale del CDS e la durata residua del CDS stesso.

Sul punto si richiede il parere degli operatori.

Transazioni con profilo di rischio non lineare

Le transazioni caratterizzate da un profilo di rischio non lineare (es.: opzioni, swaption) danno luogo a due posizioni: una “posizione sul sottostante”, da attribuire all’opportuna posizione di rischio, e una “posizione in denaro”, qualificata come posizione sensibile al rischio di tasso d’interesse e allocata nell’appropriata posizione di rischio. L’ammontare di entrambe le posizioni di rischio è pari al *delta equivalent value* dello strumento sottostante la transazione, ad eccezione dei casi in cui il sottostante sia rappresentato da uno strumento di debito ovvero da una “posizione in denaro”. In questi ultimi casi, l’ammontare della posizione di rischio è dato dall’importo *delta equivalent value* dello strumento sottostante moltiplicato per la *duration* modificata dello strumento di debito ovvero della “posizione in denaro”.

In presenza di transazioni con profilo di rischio non lineare per le quali l’intermediario non è in grado di determinare il delta, l’intermediario assoggetta tali transazioni al metodo del valore corrente.

Trattamento dei credit spread derivatives

Riquadro 5 – Trattamento dei “credit spread derivatives” su singoli nomi e su molteplici nomi

Benché non esplicitamente previsto dalla normativa internazionale, la Banca d’Italia intende prevedere nell’ambito del metodo standardizzato un trattamento specifico per i prodotti di tipo “credit spread derivatives”.

Per quanto riguarda i derivati lineari scritti su spread creditizi su singolo nome (es.: forward o swap su credit spread) si procede alla scomposizione degli stessi in due gambe: una “posizione sul sottostante” e una “posizione in denaro”. Quest’ultima va trattata sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di posizioni sensibili ai tassi di interesse. La “posizione sul sottostante” va trattata secondo quanto previsto per il trattamento dei CDS.

Per quanto riguarda i derivati lineari scritti su molteplici nomi (es.: forward su indice di CDS) si procede alla scomposizione degli stessi in due gambe: una “posizione sull’indice” e una “posizione in denaro”. Quest’ultima viene trattata sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di posizioni sensibili ai tassi di interesse. La “posizione sull’indice” viene scomposta in tante “posizioni su CDS” quanti sono i componenti dell’indice, ciascuna trattata secondo quanto previsto per il trattamento dei CDS.

Per quanto riguarda i derivati non lineari (es.: credit spread option, opzione su iTraxx), vale quanto detto per i derivati lineari con la precisazione che la quantificazione della posizione di rischio avviene sulla base del valore *delta equivalent* del prodotto tra il valore nozionale del derivato e la vita residua del CDS o dell’indice CDS sottostante.

Sul punto si richiama l’attenzione degli operatori.

Modalità di calcolo della “posizione di rischio netta”

Ciascuna posizione di rischio va inclusa nel pertinente insieme di attività coperte. Per ogni insieme di attività coperte va determinato il valore assoluto della “posizione di rischio netta”, vale a dire della somma algebrica delle singole posizioni di rischio rientranti in ogni insieme di attività coperte. La “posizione di rischio netta” corrisponde alla seguente componente della summenzionata formula (1):

$$\left| \sum_i PRT_{ij} - \sum_l PRC_{lj} \right|$$

Gli “insiemi di attività coperte” cui occorre fare riferimento per calcolare le “posizioni di rischio nette” sono quelli di seguito elencati:

a) Posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio “tasso di interesse”: “emittenti qualificati”

Viene considerato “emittente qualificato” ogni emittente che presenta un requisito patrimoniale (fattore di ponderazione) pari o minore di 1,6% (20%), nell’ambito del trattamento del rischio specifico del “portafoglio di negoziazione di vigilanza”. Le “posizioni sul sottostante” riferite a tali emittenti e le relative “posizioni in denaro”, nonché le “posizioni in denaro” relative al contante ricevuto in garanzia da controparti “qualificate” sensibili ai tassi di interesse vanno opportunamente allocate – separatamente per ciascuna valuta di denominazione - in sei gruppi di attività coperte.

I sei gruppi di attività coperte sono definiti combinando i seguenti criteri:

- tipologia di emittente cui si riferisce il tasso di interesse di riferimento: 1) governi centrali e soggetti assimilati; 2) altri soggetti;
- vita residua per data di riprezzamento²²: 1) meno di 1 anno; 2) 1 anno e fino a 5 anni; 3) oltre 5 anni.

b) Posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio “tasso di interesse”: *credit default swap*

È previsto uno specifico insieme di attività coperte per ciascun emittente cui si riferisce lo strumento di debito sottostante a un *credit default swap*.

c) Posizioni di rischio sensibili al fattore di rischio “tasso di interesse”: “emittenti non qualificati”

Viene considerato “emittente non qualificato” ogni emittente che presenta un requisito patrimoniale (fattore di ponderazione) maggiore di 1,6% (20%), nell’ambito del trattamento del rischio specifico del portafoglio di negoziazione. Relativamente alle “posizioni sul sottostante” riferite a tali emittenti e alle relative “posizioni in denaro”, nonché alle “posizioni in denaro” relative al contante ricevuto in garanzia da controparti “non qualificate” sensibili ai tassi di interesse c’è un distinto insieme di attività coperte per ogni “emittente/controparte non qualificato”.

Tutte le posizioni di rischio riferite ad un medesimo emittente/controparte (incluse quelle rivenienti dai *credit default swap* di cui al punto b) possono costituire un unico insieme di attività coperte.

²² Per la definizione di vita residua per data di riprezzamento si vedano le istruzioni in materia di rischio generico sui titoli di debito relativi al metodo standardizzato contenuti nella Circolare n. 155, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” pagg. 7.1.14 e ss..

d) Posizioni di rischio sensibili ad altri fattori di rischio

In presenza di transazioni con sottostanti strumenti diversi dai titoli di debito (ad esempio, azioni, metalli preziosi) le posizioni di rischio rientrano nel medesimo insieme di attività coperte soltanto se riferite a strumenti identici o simili. La similarità tra gli strumenti è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

1. per le azioni, sono simili quelle emesse dallo stesso soggetto. Un indice azionario viene trattato come un emittente a sé stante;
2. per i metalli preziosi, sono simili quelli riferiti allo stesso metallo. Un indice riferito ai metalli preziosi viene trattato come un metallo a sé stante;
3. per l'energia elettrica, la similitudine si verifica qualora si abbiano diritti ed obblighi di consegna riferiti alla medesima fase di mercato – nella duplice accezione “off peak” ovvero “on peak”²³ - e entro ogni intervallo di 24 ore;
4. per le merci (diverse da quelle di cui ai punti 2 e 3), sono simili quelle riferite alla medesima merce. Un indice riferito alle merci viene trattato come una merce a sé stante.

Gli strumenti sottostanti ai derivati OTC non riconducibili alle categorie di “insiemi di attività coperte” sopra richiamate sono assegnati a specifici “insiemi di attività coperte” in funzione delle loro caratteristiche. Ai fini dell'applicazione del fattore di conversione creditizia, ciascuno di tali insiemi va poi attribuito alla categoria “Altri sottostanti di contratti derivati OTC” (cfr. par. successivo).

Fattori di conversione creditizia

I fattori di conversione creditizia da applicare alle “posizioni di rischio nette” riferite a ciascun insieme di attività coperte sono riportati nella seguente tabella:

Insieme di attività coperte	Fattore di conversione creditizia
Tassi di interesse per posizioni di rischio relative a strumenti di debito di emittenti qualificati	0,2%
Tassi di interesse per posizioni di rischio relative a strumenti di debito di emittenti qualificati sottostanti ai credit default swap	0,3%
Tassi di interesse per posizioni di rischio relative a strumenti di debito di emittenti non qualificati	0,6%
Tassi di cambio	2,5%
Energia elettrica	4%
Oro	5%
Azioni, Indici azionari	7%
Metalli preziosi (escluso oro)	8,5%

²³ Si definiscono “on peak” la fase del mercato elettrico caratterizzata da un picco nella domanda di energia elettrica, sulla base della prassi del mercato elettrico e “off peak” le altre fasi del mercato elettrico.

Altre merci (escluso metalli preziosi e energia elettrica)	10%
Altri sottostanti di contratti derivati OTC	10%

4.3. Il metodo basato sui modelli interni di tipo EPE

L'utilizzo del metodo dei modelli interni di tipo EPE è autorizzato dalla Banca d'Italia (cfr. par. 4.3.2), previa verifica del rispetto dei requisiti quantitativi (cfr. par. 4.3.3) e qualitativi (cfr. par. 4.3.4).

4.3.1 Calcolo dell'esposizione

L'esposizione va calcolata per ciascun "insieme di attività soggette a compensazione" (o *netting set*).

Nel calcolo dell'esposizione il modello deve considerare la distribuzione delle variazioni del valore di mercato dell'"insieme di attività soggette a compensazione" riconducibili alle oscillazioni dei fattori di rischio rilevanti (azioni, indici, tassi d'interesse, cambi ecc..) e, quindi, quantificarne il valore con riferimento a ciascuna data futura nell'arco di un anno.

Ai fini del calcolo dell'esposizione è possibile tenere conto delle garanzie finanziarie ammissibili a condizione che venga provata l'idoneità quantitativa e qualitativa del modello anche con riferimento a tali garanzie²⁴.

Nei metodi basati sui modelli interni di tipo EPE l'esposizione relativa ad un dato "*netting set*" viene calcolata secondo la seguente formula:

$$(1) \quad \text{Esposizione} = \alpha \times \text{EPE}_{\text{effettiva}};$$

dove:

α rappresenta un fattore moltiplicativo prudenziale;

$\text{EPE}_{\text{effettiva}}$ è l'esposizione attesa positiva effettiva, ovvero la media nel tempo - lungo un orizzonte temporale di un anno - delle esposizioni attese effettive²⁵. Essa è calcolabile secondo la seguente formula:

$$(2) \quad \text{EPE}_{\text{effettiva}} = \sum_{k=1}^{\min(\text{anno}, \text{scadenza})} \text{EE}(t_k)_{\text{effettiva}} \times \Delta t_k;$$

dove:

$\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$ rappresentano gli intervalli fra date future a cui l'intermediario stima le esposizioni attese. E' ammessa la possibilità che le esposizioni attese vengano calcolate a date future non egualmente distanziate l'una dall'altra, ovvero che i diversi Δt_k possano non essere costanti;

$\text{EE}(t_k)_{\text{effettiva}}$ è l'esposizione attesa effettiva al generico tempo t , definita come la massima esposizione attesa stimata sino al tempo t e calcolata come segue:

$$(3) \quad \text{EE}(t_k)_{\text{effettiva}} = \max[\text{EE}(t_{k-1})_{\text{effettiva}}; \text{EE}(t_k)];$$

dove $\text{EE}(t_k)$ è l'esposizione attesa al generico tempo t , ovvero la media della distribuzione dei valori positivi delle esposizioni appartenenti ad un "insieme di attività soggette a compensazione"

²⁴ Per le banche che adottano il modello IRB per la quantificazione del rischio di credito, nella misura in cui il collateral viene considerato nel metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'EAD, non è possibile tenerne conto in sede di stima della LGD.

²⁵ Nel caso in cui tutti i contratti hanno una durata inferiore all'anno l'orizzonte temporale è posto pari alla scadenza della transazione avente la maggiore durata.

al tempo t . Tale distribuzione è ovviamente funzione della distribuzione dei fattori di rischio di mercato al tempo t .

Nella stima delle distribuzioni dei valori delle esposizioni, l'intermediario può, dal punto di vista metodologico, adottare sia approcci simulativi sia modelli analitici purché il modello tenga conto della eventuale non normalità della distribuzione delle esposizioni, ove rilevante.

Il fattore moltiplicativo α viene posto pari a 1,4. La Banca d'Italia può richiedere un moltiplicatore più alto in presenza di elevata concentrazione su un numero limitato di controparti, di elevata esposizione al rischio di correlazione sfavorevole, di alta correlazione tra le esposizioni nei confronti delle diverse controparti o nel caso riscontri altre peculiarità dell'esposizione al rischio di controparte che possono far ritenere poco conservativo un moltiplicatore pari a 1,4.

4.3.1.1 Stima interna del parametro α

Le banche hanno la possibilità di utilizzare una stima interna del parametro α , comunque non inferiore a 1,2, previa approvazione da parte della Banca d'Italia.

La stima interna del moltiplicatore α deve essere calcolata come rapporto tra: a) il capitale economico per il rischio di controparte stimato sulla base di una simulazione congiunta dei fattori sottostanti i rischi di mercato e di credito di un insieme di posizioni rappresentativo del portafoglio sensibile al rischio di controparte, e b) il capitale economico relativo allo stesso portafoglio dove l'EAD viene mantenuta costante e pari all'EPE. Entrambe le misure andranno stimate sulla base di un intervallo di confidenza del 99,9% e un periodo di detenzione annuale.

In particolare la stima del capitale economico usata al numeratore deve essere idonea a cogliere le fonti di interdipendenza tra le distribuzioni dei valori di mercato delle posizioni nei confronti delle diverse controparti, tra le probabilità di default delle diverse controparti e tra il rischio di default e il rischio di mercato. A tal fine, le volatilità e le correlazioni dei fattori di rischio di mercato usati nella simulazione congiunta (al numeratore) vanno condizionati ai fattori che governano il rischio di credito per riflettere la potenziale crescita nelle volatilità e nelle correlazioni in una fase recessiva del ciclo economico.

Le banche dovranno assicurare che il denominatore e il numeratore siano stimati in modo coerente, con particolare riferimento alla metodologia utilizzata, alla specificazione dei parametri e alla composizione del portafoglio. L'approccio adottato deve essere basato sul modello interno per la quantificazione del capitale economico e ben documentato. Inoltre, le stime dell' α vanno riviste con cadenza trimestrale ovvero con maggior frequenza se la composizione del portafoglio esposto al rischio di controparte varia nel tempo.

4.3.1.2 Determinazione della scadenza effettiva

In deroga a quanto previsto nella disciplina sul rischio di credito relativamente alla quantificazione della scadenza effettiva ai fini del metodo IRB, nel caso di gruppi di attività soggette a compensazione caratterizzati da una vita residua superiore all'anno, la scadenza effettiva (M) è calcolata secondo la seguente formula:

$$(4) \quad M = \max \left(\frac{\sum_{k=1}^{t_k \leq 1 \text{ anno}} EE_k \text{ Effettiva} \times \Delta t_k \times df_k + \sum_{t_k > 1 \text{ anno}}^{scadenza} EE_k \times \Delta t_k \times df_k}{\sum_{k=1}^{t_k \leq 1 \text{ anno}} EE_k \text{ Effettiva} \times \Delta t_k \times df_k}; 5 \right);$$

dove df_k è il tasso di sconto risk-free per il generico tempo t_k e gli altri simboli sono definiti nelle formule (2) e (3).

Previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'intermediario che nel calcolo del valore delle esposizioni attese tiene conto del rischio di credito della controparte potrà sostituire la formula (4) con il calcolo della duration effettiva delle esposizioni dell'"insieme di attività soggette a compensazione".

Per tutti gli altri casi si rimanda a quanto previsto nell'ambito del trattamento della scadenza effettiva del metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

4.3.1.3 Accordi di garanzia

Il modello adottato per il calcolo dell'EPE effettiva potrà tenere conto dell'eventuale effetto, in termini di riduzione delle esposizioni attese, dovuto alla sottoscrizione di "accordi di garanzia" con le controparti.

Qualora tuttavia il modello non sia in grado di tener conto degli accordi di garanzia, questi possono inseriti nel calcolo dell'EPE secondo la seguente modalità semplificata: l'EPE effettiva per una controparte con la quale è stato sottoscritto un "accordo di garanzia", può essere posta pari al minore tra i seguenti importi:

- la soglia di rilevanza, se positiva, prevista dall'accordo di garanzia più un "add-on" che riflette il potenziale incremento dell'esposizione durante il "periodo con rischio di margine"²⁶. Tale "add-on" è computato come l'incremento atteso dell'esposizione dell'"insieme di attività soggette a compensazione" nell'ambito del "periodo con rischio di margine", partendo da un'esposizione corrente pari a zero²⁷. Tale intervallo temporale è posto pari ad almeno 5 giorni lavorativi per i gruppi di attività soggette a compensazione" composti da transazioni di tipo SFT soggette a *mark to market* e a rivalutazione giornaliera; ad almeno 10 giorni lavorativi per tutti gli altri gruppi di attività soggette a compensazione²⁸;
- l'EPE effettiva senza tenere conto dell'accordo di garanzia.

4.3.2 Procedura di autorizzazione

La procedura di autorizzazione si struttura in tre fasi:

1) *presentazione della domanda di autorizzazione del modello*

Il progetto per l'utilizzo del modello è deliberato dal consiglio di amministrazione della banca individuale o banca capogruppo e delle banche appartenenti al gruppo interessate dall'utilizzo del modello.

Per le banche appartenenti a gruppi bancari, la domanda è inoltrata dalla banca capogruppo.

Il procedimento per l'autorizzazione all'utilizzo del modello prende avvio dal momento della ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia.

Nei casi caratterizzati da un'elevata complessità e da un rilevante impatto organizzativo, le banche hanno la facoltà di sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, il progetto e la documentazione relativi all'adozione del modello.

²⁶ Si definisce "periodo con rischio di margine" la somma tra il "periodo di costituzione della garanzia" e il "periodo di tolleranza".

²⁷ In questo caso, l'add-on eguaglia l'esposizione attesa (EE) al termine del periodo con rischio di margine, assumendo che l'esposizione corrente sia pari a 0.

²⁸ Nel caso di gruppi di attività soggette a compensazione che in virtù di accordi di compensazione fra categorie di esposizioni diverse (cfr. par. 5 del presente documento) comprendano esposizioni in operazioni SFT e in derivati OTC, il periodo con rischio di margine minimo applicabile è posto pari a 10 giorni lavorativi.

La domanda deve essere corredata da ogni informazione e documentazione che la banca ritiene utile per una agevole e completa valutazione del modello, ivi compresi gli organigrammi, i risultati di test effettuati, le evidenze statistiche.

2) *esame del modello*

La Banca d'Italia esamina il modello sulla base di criteri qualitativi e quantitativi contenuti nella presente normativa.

Gli aspetti di rilievo emersi dall'esame della documentazione verranno approfonditi con gli esponenti aziendali anche mediante verifiche in loco.

3) *comunicazione dell'esito della domanda*

La Banca d'Italia comunica l'esito della domanda entro 180 giorni dalla ricezione della stessa; il termine decorre dal momento della ricezione della domanda completa di tutta la prescritta documentazione. Il termine è sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive e pareri di altre autorità. Il termine può essere altresì sospeso, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Banca d'Italia o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

La Banca d'Italia adotta in ogni caso un provvedimento espresso, con esclusione della formazione del silenzio-assenso.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria emergano motivi ostativi all'accoglimento, la Banca d'Italia inoltra alla banca richiedente una comunicazione dei suddetti motivi. Tale comunicazione interrompe il decorso dei termini. Entro dieci giorni dalla comunicazione, la banca richiedente può presentare per iscritto osservazioni. Alla suddetta comunicazione segue il provvedimento finale nel quale viene data ragione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate. Nel caso in cui, a seguito della suddetta comunicazione, la banca non presenti osservazioni, verrà comunque adottato il provvedimento di diniego.

La Banca d'Italia, ove respinga la domanda, esplicita le ragioni che hanno impedito il riconoscimento a fini prudenziali del modello interno.

Ove alcuni aspetti del modello – seppur conformi con i requisiti minimi - non risultino pienamente adeguati alla complessità operativa e al profilo di rischio della banca, la Banca d'Italia nel provvedimento di autorizzazione, può dettare specifiche previsioni; la verifica del rispetto di queste ultime rientra nell'ordinaria attività di controllo posta in essere dalla Banca d'Italia nell'ambito del processo di revisione prudenziale.

Il riconoscimento del modello da parte della Banca d'Italia viene accordato qualora lo stesso sia ritenuto idoneo per un corretto calcolo dei requisiti patrimoniali. Resta ferma la responsabilità degli amministratori in ordine alle scelte di portafoglio e alle misure organizzative assunte in base alle informazioni derivanti dal modello.

La procedura sopra descritta si applica anche qualora la banca decida di apportare modifiche di rilievo ad un modello già riconosciuto.

4.3.2.1 Modalità di cooperazione tra autorità di vigilanza

Quando un gruppo bancario europeo avente filiazioni in altri paesi dell'Unione europea intende utilizzare il modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali, la capogruppo presenta, anche per conto delle suddette filiazioni, un'unica richiesta di autorizzazione alla rispettiva autorità di vigilanza. L'autorità che esercita la vigilanza sul soggetto istante è responsabile del processo di convalida; nello svolgimento dei propri compiti, essa tiene conto delle informazioni fornite dalle altre autorità coinvolte relativamente alle filiazioni che operano nei territori di rispettiva competenza.

La capogruppo deve fornire tutte le informazioni utili per una compiuta valutazione dell'istanza; a tal fine, essa concentra tutte le principali informazioni. In tale ambito, devono essere fornite anche le informazioni

riguardanti eventuali futuri cambiamenti nella struttura di gruppo, rilevanti ai fini della definizione dei ruoli e della ripartizione dei compiti tra le autorità.

Le autorità di vigilanza competenti cooperano per raggiungere una decisione comune in merito all'eventuale rilascio dell'autorizzazione; a tal fine, esse definiscono la ripartizione dei compiti e delle responsabilità, stabilendo opportuni criteri e modalità operative. L'autorità responsabile della vigilanza su base consolidata ne dà comunicazione alla capogruppo.

Le autorità sono tenute a giungere ad una decisione congiunta entro sei mesi dalla ricezione dell'istanza completa. La decisione, pienamente motivata, è contenuta in un provvedimento unico, che l'autorità che esercita la vigilanza sul soggetto istante trasmette a quest'ultimo. Tale decisione è vincolante per tutte le autorità coinvolte nel processo di riconoscimento.

In mancanza di accordo entro il suddetto termine, l'autorità che esercita la vigilanza su base consolidata decide in merito alla domanda e trasmette il relativo provvedimento alla banca richiedente e alle altre autorità competenti. Il provvedimento dà conto delle osservazioni e delle riserve formulate dalle altre autorità coinvolte.

Capogruppo insediata in Italia

Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali su base consolidata e individuale la capogruppo presenta, anche per conto delle filiazioni aventi sede legale nell'UE, una unica richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia, che è responsabile del processo di convalida.

La documentazione da allegare all'istanza deve essere redatta in italiano ovvero in altra lingua secondo quanto convenuto tra la Banca d'Italia e le altre autorità competenti.

La Banca d'Italia, dopo aver verificato la completezza dell'istanza, la trasmette alle altre autorità competenti. Se la domanda risulta incompleta, la Banca d'Italia informa prontamente la banca richiedente e le autorità coinvolte.

Le modalità del coinvolgimento delle autorità estere variano in funzione del programma definito dalla capogruppo per l'adozione del modello interno da parte delle filiazioni estere:

- a) se le filiazioni estere intendono adottare subito il modello, le competenti autorità di vigilanza sono coinvolte dall'inizio della procedura di autorizzazione;
- b) in caso contrario, le competenti autorità di vigilanza possono essere coinvolte in un momento successivo. La Banca d'Italia le informa in ordine ai contenuti del piano di estensione e agli stadi di avanzamento del progetto.

La Banca d'Italia può concordare lo svolgimento di attività specifiche da parte di altre autorità coinvolte nel processo di convalida. Tra queste rientrano, in particolare, la valutazione di modelli sviluppati e applicati a livello domestico, la verifica dell'utilizzo da parte della filiazione di modelli sviluppati in sede centralizzata, l'esame delle funzioni di controllo delle filiazioni stesse nonché talune attività di coordinamento dei lavori di convalida di modelli specifici, l'analisi delle basi-dati e dei sistemi informativi utilizzati a livello locale.

La Banca d'Italia trasmette alla capogruppo il provvedimento contenente la decisione congiunta, adeguatamente motivata, entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza, anche in caso di mancato accordo tra le autorità coinvolte.

Capogruppo estera

La Banca d'Italia comunica alla filiazione italiana il contenuto della decisione assunta nell'ambito della consultazione con l'autorità responsabile del procedimento di riconoscimento e delle altre eventualmente coinvolte.

In caso di mancato accordo, la Banca d'Italia, nel dare comunicazione della decisione, illustra alla filiazione le osservazioni e le riserve emerse durante la fase di consultazione con le altre autorità nazionali.

4.3.2.2 Perimetro di applicazione del metodo basato sui modelli interni

Indipendentemente dal metodo adottato dalle banche per il calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito (metodo standardizzato o IRB), il metodo dei modelli interni di tipo EPE può essere utilizzato, ai fini del calcolo dell'esposizione al rischio di controparte, per tutte le categorie di esposizioni soggette al rischio di controparte (cfr. par. 3 e 4).

Le banche possono applicare il metodo basato sui modelli interni: a) alle sole esposizioni in derivati OTC; b) alle sole esposizioni in operazioni SFT; c) alle due predette categorie di esposizioni congiuntamente; in ciascuna delle tre ipotesi possono essere incluse anche le esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine. Il metodo dei modelli interni deve essere applicato a tutte le esposizioni nella categoria per cui l'intermediario è stato autorizzato, fatta eccezione per le esposizioni non significative in termini di dimensione e di rischio (cfr. riquadro successivo).

Riquadro 6 – Concetto di “esposizioni non significative”

La normativa internazionale non stabilisce alcuna soglia quantitativa che definisca il concetto di “esposizioni non significative” per le quali è ammesso il cd. “uso parziale permanente” di metodi diversi dai modelli interni.

La Banca d'Italia intende definire “non significative” le attività che, se misurate secondo il metodo del valore corrente, generano un requisito patrimoniale inferiore al 2% del complessivo requisito patrimoniale calcolato su tutte le attività rientranti nella medesima categoria.

Sul punto si richiede il parere degli operatori.

Le banche devono monitorare regolarmente la conformità con il suddetto criterio.

L'utilizzo parziale di metodi diversi dai modelli interni non deve essere compiuto selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali minimi.

4.3.2.3 Estensione progressiva del metodo basato sui modelli interni

Durante la fase iniziale di implementazione del modello e previa approvazione della Banca d'Italia le banche possono procedere ad un'estensione progressiva dell'applicazione del modello ai diversi tipi di operazioni all'interno della categoria di esposizioni per cui è stata autorizzata (cd. *roll-out*); nel corso di tale periodo di tempo le banche utilizzano uno degli altri metodi disponibili per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte delle operazioni non ancora ricomprese nel modello interno.

Riquadro 7 – Tempi di *roll-out*

In relazione all'estensione progressiva del metodo basato sui modelli interni la normativa internazionale non fissa un periodo di tempo massimo per portare a termine il piano di *roll-out*.

La Banca d'Italia è dell'avviso di indicare un periodo massimo di cinque anni, facendo riserva di stabilire un periodo più lungo in caso di gruppi *cross-border*.

Sul punto si chiede il parere degli operatori.

Le banche che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo dei modelli interni non possono ritornare agli altri metodi disponibili se non per validi motivi debitamente comprovati e previa autorizzazione della Banca d'Italia.

4.3.2.4 Verifiche successive all'autorizzazione

Le banche sono tenute ad assicurare il costante rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa. In caso di mancata ottemperanza ad alcuni dei requisiti le banche devono:

- a) presentare un piano per il tempestivo ripristino della conformità, ovvero
- b) dimostrare che gli effetti dell'inadempienza non sono rilevanti.

Qualora il piano non sia adeguato, non sia attuato in modo soddisfacente o non sia dimostrata l'irrilevanza delle mancanze, la Banca d'Italia adotta gli interventi più adeguati. In particolare, la Banca d'Italia può revocare l'autorizzazione all'utilizzo del metodo dei modelli interni.

4.3.3 Requisiti quantitativi per la convalida

Il modello interno per la quantificazione del rischio di controparte dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni:

1. l'intermediario deve stimare l'esposizione al rischio di controparte sulla base del modello interno su base giornaliera, a meno che non dimostri che le sue esposizioni al rischio di controparte giustificano calcoli meno frequenti;
2. le previsioni circa l'andamento delle variabili di mercato per calcolare il rischio di controparte devono essere effettuate con riferimento ad un orizzonte temporale pari a 1 anno, fatto salvo quanto previsto per gli accordi di garanzia (cfr. par. 4.3.1.3);
3. i modelli di *pricing* adottati per calcolare l'esposizione nei confronti della controparte possono anche differire da quelli utilizzati per misurare i rischi di mercato (VaR) su un breve orizzonte temporale. I modelli di *pricing* per le opzioni devono tener conto del profilo non lineare delle stesse;
4. il modello interno deve tener conto delle informazioni specifiche relative a ciascuna transazione, al fine di poter aggregare le diverse esposizioni nei gruppi di attività soggette a compensazione;
5. il modello interno deve inglobare informazioni specifiche anche al fine di tenere conto degli effetti derivanti da eventuali accordi di garanzia. In particolare, il modello deve prendere in considerazione sia l'ammontare corrente del margine sia l'evoluzione dello stesso nel futuro. Inoltre, il modello dovrà cogliere altri aspetti, quali la natura (bilaterale o unilaterale) degli accordi di garanzia, la frequenza dei versamenti (frequenza del *margin call*), il periodo con rischio di margine, la soglia di margine, l'ammontare del trasferimento minimo;
6. nello stimare le volatilità e le correlazioni, il modello deve utilizzare serie storiche di profondità di almeno tre anni e che comprendano un intero ciclo economico. Le stime devono essere aggiornate con cadenza trimestrale o più frequentemente se le condizioni del mercato lo richiedono.

4.3.3.1 Backtesting

L'attività di *backtesting*, con riferimento a portafogli rappresentativi articolati per controparte, costituisce parte essenziale del processo di autorizzazione. In particolare, dovrà essere garantita la rappresentatività dei portafogli sottoposti a test retrospettivi in termini di sensibilità ai fattori di rischio ai quali l'intermediario è esposto.

L'attività di *backtesting* si esplica attraverso la comparazione tra le esposizioni realizzate e quelle previste, queste ultime calcolate in funzione delle distribuzioni di probabilità delle diverse variabili di mercato considerate dal modello e per diversi orizzonti temporali. Attraverso l'utilizzo delle serie storiche dei fattori di mercato rilevanti (tassi d'interesse, azioni, cambi, ecc.) andrà calcolato il valore che si sarebbe registrato per ciascun portafoglio di riferimento in relazione ai diversi orizzonti temporali. Tali valori andranno dunque

confrontati con le corrispondenti esposizioni attese previste dal modello. I test andranno effettuati in corrispondenza di più date, onde coprire un ampio spettro di condizioni di mercato (es: tassi di interesse crescenti, tassi flettenti, alta volatilità, ecc.).

L'intermediario notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati nell'ambito del programma di test retrospettivi quando questi assumano una valenza significativa ai fini del corretto calcolo della esposizione ai rischi di controparte.

4.3.3.2 Utilizzo di modelli alternativi all'EPE

Per la quantificazione del rischio di controparte, la Banca d'Italia potrà autorizzare approcci diversi dai modelli EPE, a condizione che siano più conservativi. Un esempio è rappresentato dai modelli VaR previsti nell'ambito della disciplina per la mitigazione del rischio di credito (CRM). L'intermediario dovrà periodicamente controllare che il modello alternativo adottato mantenga le caratteristiche di maggiore prudenza già evidenziate in sede di convalida.

Anche le banche che adottano modelli alternativi all'EPE dovranno soddisfare i requisiti previsti dal paragrafo precedente.

4.3.4 Requisiti qualitativi per la convalida

In linea di principio e per quanto non diversamente specificato valgono i requisiti qualitativi previsti per il riconoscimento del modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato²⁹.

a) Verifica dell'utilizzo a fini interni

Il modello interno utilizzato per calcolare l'esposizione al rischio di controparte deve essere strettamente integrato nel processo di gestione quotidiana del rischio. L'intermediario conserva evidenze relative all'utilizzo effettivo a fini interni del modello interno.

L'intermediario deve dimostrare di aver utilizzato per almeno un anno, prima dell'autorizzazione della Banca d'Italia, il modello di misurazione del rischio di controparte. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta anche nel caso in cui l'intermediario utilizzi altre misure del rischio di controparte, come l'esposizione di picco, purchè queste si basino sulla stessa distribuzione delle esposizioni attese utilizzata per stimare l'EPE.

L'intermediario deve avere la capacità operativa di stimare l'EPE su base giornaliera, a meno che non dimostri che le sue esposizioni al rischio di controparte giustificano calcoli meno frequenti. L'EPE deve essere calcolata lungo un profilo temporale di orizzonti previsionali (t_k) che tengano conto della struttura temporale dei flussi di liquidità e delle scadenze dei contratti, con un livello di accuratezza commisurato all'importanza e alla composizione delle esposizioni.

L'esposizione di tutti i contratti all'interno di un "insieme di attività soggette compensazione" è misurata e controllata per l'intera durata delle transazioni (non soltanto sull'orizzonte temporale di un anno). L'intermediario deve disporre di procedure per la misurazione e il controllo del rischio di controparte nei casi in cui l'esposizione abbia una scadenza superiore all'anno. Le misure di stima delle esposizioni oltre l'orizzonte temporale annuale devono essere considerate in sede di allocazione interna del capitale.

b) Unità di controllo dei rischi

L'intermediario deve disporre di un'unità di controllo, responsabile del sistema di misurazione del rischio di controparte, inclusi il disegno e le implementazioni iniziali e successive del modello interno.

(29) Cfr. Titolo IV, Capitolo 3, Parte Seconda, sezione III, paragrafo 1 del documento di consultazione "rischi di mercato".

Questa unità controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza i risultati del modello, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione.

Tale unità, che deve disporre di un numero di risorse adeguate, è indipendente da quelle preposte all'erogazione del credito e all'attività di negoziazione e riferisce direttamente all'alta direzione dell'intermediario.

L'attività di tale unità è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'intermediario. I *reports* e le altre analisi prodotti da questa unità sono utilizzati nel processo di pianificazione, gestione e controllo del rischio di controparte.

c) Politiche e procedure

L'intermediario deve disporre di politiche, procedure e sistemi di gestione del rischio di controparte adeguati e applicati con diligenza.

Le politiche di gestione del rischio tengono conto dei rischi di mercato, di liquidità, legale e operativo che possono essere associati al rischio di controparte. L'intermediario non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito.

Le risultanze relative alle esposizioni al rischio di controparte sono verificate quotidianamente da personale che abbia mandato e facoltà per imporre riduzioni delle posizioni assunte dai singoli responsabili dell'erogazione del credito e dell'attività di negoziazione.

d) Sistemi di misurazione, gestione e controllo

Il sistema di misurazione del rischio di controparte deve consentire il calcolo giornaliero ed infragiornaliero delle linee di credito. Deve essere oggetto di misurazione l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute.

A fini interni, l'intermediario deve calcolare e tenere sotto osservazione anche le esposizioni di picco stimate sulla base dell'intervallo di confidenza ritenuto più idoneo, sia a livello di intero portafoglio sia di singole controparti. L'intermediario è tenuto a elaborare indicatori per misurare anche il rischio di concentrazione in termini di gruppi di controparti collegate, di settori, di mercati, o di altri criteri di aggregazione ritenuti rilevanti.

Il sistema dei limiti interni deve essere coerente con il modello di misurazione del rischio di controparte. Tale coerenza deve essere mantenuta nel tempo.

L'intermediario deve disporre di adeguata normativa interna in ordine alle politiche e al sistema dei controlli. Il sistema di gestione del rischio di controparte è adeguatamente documentato anche in merito alle tecniche e alle metodologie utilizzate.

e) Revisione Interna

Nell'ambito del processo di revisione interna, l'intermediario deve effettuare una verifica indipendente del sistema di gestione del rischio di controparte. La verifica dell'intero processo di gestione del rischio di controparte è effettuata con periodicità almeno annuale e riguarda in particolare quanto meno i seguenti aspetti:

- a) l'adeguatezza della documentazione;
- b) l'organizzazione dell'unità di controllo;
- c) l'integrazione delle misure del rischio di controparte nella gestione quotidiana del rischio;

- d) il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio e di valutazione utilizzati dagli addetti al *front-office* e al *back-office*;
- e) la verifica di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del rischio di controparte;
- f) la capacità del modello di considerare tutte le operazioni esposte al rischio di controparte;
- g) l'integrità e l'affidabilità del sistema informativo, nonché l'accuratezza e la completezza dei dati per la misurazione, gestione e controllo del rischio di controparte;
- h) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
- j) la verifica, su base campionaria, dell'accuratezza del modello attraverso frequenti test retrospettivi.

f) Prove di stress

L'intermediario deve disporre di procedure per la realizzazione di prove di stress volte a misurare la propria adeguatezza patrimoniale a fronte dei rischi di controparte in condizioni di mercato sfavorevoli.

Le prove di stress relative al rischio di controparte devono prendere in considerazione:

- i fattori di rischio di mercato e di credito in modo congiunto, tenendo conto del loro grado di correlazione;
- il grado di concentrazione dell'esposizione verso una singola controparte o gruppi di controparti;
- il rischio che la liquidazione delle posizioni di una controparte provochi un movimento avverso delle variabili di mercato che abbia impatti sulle proprie posizioni.

g) Rischio di correlazione sfavorevole

Nella misurazione del rischio di controparte l'intermediario deve tenere in considerazione il rischio generale di correlazione sfavorevole, ovvero l'eventualità che le probabilità di *default* delle proprie controparti e le esposizioni nei confronti delle stesse siano positivamente correlate a causa dell'andamento generale del mercato.

L'intermediario deve disporre di procedure per individuare, sorvegliare e controllare - dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata - i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole, ovvero l'eventualità che la probabilità di *default* di una controparte e le esposizioni nei confronti della stessa siano positivamente correlate a causa della natura della transazione.

h) Integrità del processo di modellizzazione

Il modello interno deve riflettere le condizioni contrattuali dell'operazione in maniera tempestiva e completa. Tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di garanzia e gli accordi di compensazione. Devono essere previste verifiche formali e periodiche da parte dell'unità di controllo interno sulla congruità tra i dati utilizzati dal modello e quelli originari.

L'intermediario deve disporre di procedure interne atte ad assicurare che le operazioni incluse in un "insieme di attività soggette a compensazione" siano assistite da un accordo di compensazione legalmente riconosciuto. Analoga procedura deve essere posta in essere per assicurare che le garanzie utilizzate per attenuare il proprio rischio di controparte soddisfino i requisiti di certezza giuridica prescritti dalla disciplina sull'attenuazione del rischio di credito (CRM).

Con riferimento ai dati di mercato utilizzati per i calcoli del modello, l'intermediario deve assicurarsi che sia posto in essere un processo di convalida indipendente dei prezzi e delle altre variabili fornite dalle unità operative. Tutti i dati devono essere aggiornati in maniera tempestiva e completa e conservati in un sistema

di archivi soggetti a controlli formali e periodici da parte dell'unità di controllo interno sulla base di una procedura che preveda verifiche di integrità e correttezza.

Il modello per il calcolo dell'EPE è soggetto ad un processo di validazione interna regolato da formali procedure interne. Il processo di validazione interna deve prevedere analisi e test sulla robustezza statistica e sulla completezza del modello.

L'intermediario che abbia ottenuto il riconoscimento del modello interno, ai fini di rendere più conservativa la propria stima dell'EPE, deve porre in essere quanto meno le seguenti procedure di controllo, conservando i dati e i risultati:

- a) identificazione e misura dell'esposizione al rischio specifico di correlazione sfavorevole;
- b) per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, raffronto su base regolare della stima dell'esposizione positiva attesa nell'orizzonte annuale con l'esposizione positiva attesa nell'arco della durata dell'esposizione;
- c) per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, confronto su base regolare del costo di sostituzione (esposizione corrente) con il profilo di rischio effettivamente realizzato.

4.4. Metodi indicati nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito (CRM)

Per quanto attiene ai metodi per il calcolo dell'esposizione al rischio di controparte previsti nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito per le categorie di esposizioni dovute a operazioni di tipo SFT, si rimanda alle Istruzioni di Vigilanza in materia di CRM che formeranno oggetto di una specifica fase di consultazione.

5. Compensazione contrattuale

Possono essere tenuti in considerazione, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di controparte, i seguenti tipi di compensazione contrattuale:

- a) contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte;
- b) altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte;
- c) "accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti" (cd. *cross-product netting*).

Sono ammesse all'"accordo di compensazione tra prodotti differenti" le esposizioni connesse con tutte le tipologie di operazioni riconducibili alla categoria di operazioni SFT e ai derivati OTC. La compensazione di operazioni realizzate tra i membri di un gruppo non sono riconosciute ai fini del calcolo dei requisiti prudenziali.

La Banca d'Italia riconosce un effetto di riduzione del rischio alle compensazioni contrattuali a condizione che:

- 1) l'intermediario abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, comprensiva di tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'intermediario ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;
- 2) l'intermediario abbia messo a disposizione della Banca d'Italia pareri giuridici scritti e motivati che inducano a ritenere che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che, nei casi indicati nel punto 1), i diritti e gli obblighi dell'intermediario sono limitati all'importo netto di cui al punto 1), in conformità:

- dell'ordinamento dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, dell'ordinamento dello Stato in cui la succursale è situata;
 - dell'ordinamento che disciplina le singole operazioni compensate;
 - dell'ordinamento che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale.
- 3) l'intermediario abbia istituito procedure atte a garantire che la validità legale della compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti;
 - 4) l'intermediario conservi nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta;
 - 5) l'intermediario, con riferimento ad ogni singola controparte, proceda all'aggregazione delle singole transazioni soggette a compensazione, in modo da ottenere l'esposizione giuridicamente rilevante verso tale controparte. Tale aggregato sia considerato nei processi di gestione dei limiti di credito e di allocazione del capitale.

La Banca d'Italia, dopo essersi consultata con le altre autorità competenti in materia, verifica che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base all'ordinamento di ciascuna delle giurisdizioni competenti ⁽³⁰⁾. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non è riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Gli "accordi di compensazione tra prodotti differenti" devono soddisfare, oltre ai requisiti previsti per gli accordi riguardanti i medesimi prodotti, anche le seguenti condizioni:

- a. l'importo netto di cui al punto 1) deve riferirsi a tutti gli accordi quadro bilaterali e a tutte le transazioni individuali, compresi nell'accordo di compensazione tra prodotti differenti;
- b. nei pareri giuridici di cui al punto 2), è analizzata la validità dell'intero accordo di compensazione tra prodotti differenti e gli effetti dell'accordo sulle clausole rilevanti di ogni accordo quadro bilaterale compreso in esso;
- c. l'intermediario ha istituito procedure, di cui al punto 3), per accertare che ogni transazione inclusa in un "insieme di attività soggette a compensazione" sia coperta da un parere legale;
- d. ogni accordo quadro e ogni transazione individuale inclusi nell'accordo di compensazione tra prodotti differenti, soddisfano i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale ed i criteri per l'attenuazione del rischio di credito, se pertinenti.

Relativamente agli accordi bilaterali di compensazione riguardanti operazioni SFT su titoli o merci e/o contratti derivati OTC con "accordi di garanzia" inclusi nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, la compensazione tra queste transazioni diversamente allocate è ammessa a condizione che siano rispettati entrambi i seguenti requisiti:

- a) tutte le transazioni sono valutate al *fair value* su base giornaliera;
- b) ogni attività assunta in prestito, acquistata o ricevuta in garanzia rientra tra le garanzie finanziarie ammesse nell'ambito della disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

(30) Per quanto attiene alla compensazione contrattuale relativa a operazioni SFT non è richiesto il riconoscimento da parte della Banca d'Italia. Gli accordi quadro di compensazione relativi a operazioni SFT devono nondimeno soddisfare i requisiti indicati nell'ambito della disciplina CRM.

SEZIONE III

REQUISITI CONSOLIDATI

1. Requisiti patrimoniali consolidati

I requisiti patrimoniali consolidati a fronte del rischio di controparte sono determinati mediante la somma dei requisiti patrimoniali individuali delle banche, delle imprese di investimento e delle società finanziarie rientranti nell'area di consolidamento⁽³¹⁾. Ai fini del calcolo si procede all'elisione dei rapporti infragruppo.

2. Requisiti patrimoniali sub-consolidati per le banche e le società finanziarie con partecipate extracomunitarie

Il requisito patrimoniale su base sub-consolidata si calcola secondo le regole di cui al paragrafo 1.

3. Requisiti patrimoniali individuali degli intermediari finanziari appartenenti a gruppi

I singoli intermediari appartenenti a gruppi sono tenuti a rispettare il requisito calcolato a livello individuale.

Tale requisito è ridotto del 25 per cento, a condizione che il gruppo di appartenenza rispetti il requisito patrimoniale consolidato.

(31) Ai fini del calcolo del requisito consolidato i requisiti patrimoniali individuali sono computati in misura piena.